

Remo Valsecchi

cittadino

23854 Olginate (LC)

+39 335 269905 @ info@removalsecchi.it www.removalsecchi.it www.forumbenicomuni.org

Che cos'è il popolo? Tutto. Che cosa è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Chiede di essere qualcosa. [1789 - Emmanuel Joseph Sieyès]

Olginate (LC), 17 settembre 2022

Multiutility Toscana

I fase - Fusione società utility toscane

Quanto sta succedendo in questi mesi con i prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica e della conseguente inflazione, dovrebbero farci capire molte cose.

La guerra e le sanzioni sono solo una giustificazione, non è una mia affermazione, ma la cruda realtà della lettura dei numeri.

L'aumento dei prezzi all'utenza finale è iniziata l'1 giugno 2021, nove mesi prima con un prezzo che il 23 febbraio 2022 era di 88,89 euro MWh, contro una media dei primi cinque mesi del 2021 di 20 euro MWh, cioè 4,5 volte superiore, mentre per l'importatore che paga un prezzo di contratti pluriennali, non disdettati e ancora in essere, anche con la Russia, con prezzi fissi indicizzati al costo del petrolio (indice Brent) che dalla media dei primi cinque mesi del 2021 è aumentato del 58% cioè una volta e mezzo e pari a 31 euro per MWh.

Perché introduco la questione della Multiutility Toscana con il caro-energia? Perché l'origine delle speculazioni finanziarie è proprio nelle multiutility e nelle società di capitale.

Mercato e concorrenza

Non sono contrario al mercato che reputo il sistema naturale di regolazione dei prezzi e della qualità dei beni e servizi essendo il punto d'incontro della domanda e dell'offerta con un terzo incomodo, la concorrenza che diventa un ulteriore strumento di regolazione costringendo l'offerta ad una maggiore attenzione alla produzione sia in termini economici che qualitativi.

Lo Stato deve controllare ed introdurre correttivi quando la libera iniziativa economica, sia essa pubblica o privata, è di ostacolo allo sviluppo sociale e causa di disuguaglianze ed ingiustizie, è quello previsto dagli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.

Un discorso a parte deve essere fatto per i servizi pubblici che non hanno una funzione economica ma sociale essendo il principale strumento per la redistribuzione del reddito ed il sostegno per lo sviluppo sociale ed economico, quello delle imprese non quello della finanza.

Purtroppo i trattati europei hanno introdotto il principio della privatizzazione dei servizi pubblici, definendoli "attività economiche di interesse generali" e facendoli diventare "attività economiche di interesse particolare". Del resto i servizi pubblici sono le attività più remunerative e sicure, cioè con rischio di impresa uguale a zero, e a gestione in regime di sostanziale monopolio naturale.

Alle banche piacciono perchè possono finanziarle con buoni profitti utilizzando i risparmi dei cittadini che, oggi, per i piccoli risparmiatori la remunerazione è quasi uguale a zero.

Le società di capitale e le multiutility

La ragione centrale nell'inaffidabilità della multiutility nella gestione dei servizi pubblici non è il percorso di realizzazione, semmai, quello, è un strumento per ostacolarle e ritardarne l'attuazione, che vedremo di seguito, la negatività è nella struttura.

La Multiutility è una società di capitale, nel caso specifico è una società per azioni, che è regolata dal Codice civile e dal TUSP (Testo unico delle Società Pubbliche - d.lgs. 175/2016) sino alla quotazione e, successivamente, dal TUF, (Testo Unico della Finanza - d.lgs n. 58/1998).

Nonostante le leggi speciali citate, la normativa di base è il Codice civile.

L'art. 2247 del Codice civile definisce la società "*Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*", quindi lo scopo è il profitto, l'oggetto, ossia la produzione o erogazione di beni e servizi, è solo lo strumento per realizzare lo scopo, il profitto. Questo, già la dice lunga, se lo scopo è il profitto, per legge, non può essere la funzione sociale che dovrebbe essere implicita in un servizio pubblico. Gli amministratori devono attenersi alle norme di legge e non alle logiche politiche e se non realizzassero utili sacrificandoli alla funzione sociale potrebbero subire azioni di responsabilità da parte del 5%, per le società quotate, degli azionisti privati.

L'altro aspetto che non può essere sottaciuto è la perdita, per i Sindaci dei Comuni azionisti, ogni possibilità di controllo sulla società e sui servizi erogati perchè il Codice civile esclude da ogni potere gli azionisti esclusi quelli previsti dall'art. 2364 del Codice civile:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento

di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Restano i poteri di natura straordinaria che non sono quelli di atti di gestione straordinaria, come gli investimenti o le operazioni di natura finanziaria, acquisizione o cessione di partecipazione, ma solo quelli relativi alle modifiche statutarie.

La gestione, pertanto, è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione che deve operare secondo i dettami del Codice civile e con gli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto.

Sembra aprire una finestra il punto 5 che però la chiude subito lasciando la responsabilità degli atti anche deliberati dall'assemblea in capo agli amministratori.

Oltretutto l'art. 14.4 dello Statuto della Multiutility è previsto che: "L'assemblea in sede ordinaria è convocata una volta all'anno per esprimere indirizzi all'organo amministrativo sulle seguenti materie:

- a. piani industriali e degli investimenti;
- b. gestione dei servizi pubblici locali;
- c. alleanze strategiche e partnership;
- d. politiche di remunerazione dell'organo amministrativo del top management;
- e. politiche della distribuzione dei dividendi;"

Gli indirizzi non sono delibere che impegnano gli amministratori, sono semplici suggerimenti che gli amministratori, tecnicamente, possono anche ignorare, non sono autorizzazioni al compimento degli atti o approvazione nel caso dei piani industriali e degli investimenti, mentre gli ultimi sono già di competenza dell'Assemblea.

L'accesso agli atti della società è limitato al libro soci e ai verbali di assemblea, escludendo anche i verbali del Consiglio di Amministrazione.

Sino alla quotazione della Multiutility alcune possibilità di controllo e di intervento, compreso il diritto alla documentazione e alle informazioni sulla gestione da parte dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni azionisti e l'accesso agli atti per la trasparenza da parte dei cittadini (F.O.I.A.), oltre alla limitazione dei compensi degli amministratori sono possibili perchè regolamentati dal TUSP che però decadono completamente con la quotazione perchè il TUSP non si applica alle società quotate alle quali si applica il TUF che privilegia l'informazione a tutela degli azionisti prevedendo relazioni economico-finanziarie infrannuali oltre al bilancio d'esercizio.

Peraltro, quanto descritto è riferito solo al rapporto con la capogruppo, la società incorporante o conferitaria, Alia, e non alle partecipate nei confronti delle quali i poteri dell'Assemblea elencati sono attribuite alla stessa Alia che per effetto dell'art. 2359 del Codice civile, quando è una controllante, ossia, ad esempio, detiene una quota di partecipazione di maggioranza, ma non solo, esercita il controllo e coordinamento diventando, di fatto, il vero gestore della partecipata.

Anche la nomina degli amministratori e dei controllori delle società partecipate è competenza degli amministratori e non dall'assemblea degli azionisti della capogruppo. Gli amministratori di Alia potrebbero, per propria volontà o riverenza, consultarsi con alcuni azionisti della capogruppo ma, in questo modo, sarebbero esclusi tutti gli altri.

Non si comprendono le ragioni che giustificano la perdita del controllo e dell'indirizzo nella gestione di un servizio pubblico che può cambiare la vita dei propri cittadini e, in questo caso, in peggio.

La impossibilità di intervento da parte degli azionisti è acclarata da quanto successo negli ultimi con la "tassa sugli extra-profitti" che società, con socio di riferimento lo Stato il quale esercita anche la golden share e la golden power, non hanno versato la relativa imposta per avviare un contenzioso sulla sua legittimità. D'altronde, come descritto all'inizio del paragrafo, lo scopo è il profitto ed il dovere degli amministratori è quello di garantirlo nella misura più alta possibile.

Lo Statuto

Alcune sottolineature sullo statuto che sarà adottato con la fusione, anche se sarà sostituito nella fase di quotazione, sono opportune perché, con la legge, regolerà la società ed i relativi obblighi e doveri amministratori.

Articolo 3.2 - Scopo

"La Società ha l'obiettivo di perseguire il proprio oggetto sociale creando valore, nel medio-lungo termine, non solo per i propri azionisti ma anche per i propri clienti e per i soggetti interessati dei territori di riferimento della Regione Toscana, valorizzando altresì l'ambiente e riducendo l'impatto sullo stesso creato dalle proprie attività".

Integra lo scopo previsto dall'art. 2247, che non è modificabile, rafforzando il concetto di valore ma dimenticandosi della funzione sociale e della tutela, anche economica, degli utenti che viene richiamata nell'art. 4.3, cioè tra le finalità dell'oggetto sociale continuando ad essere strumento e non scopo.

Articolo 4.9 - assunzione di partecipazioni

L' articolo, sempre nell'ambito della definizione dell'oggetto sociale, prevede la possibilità di acquisire partecipazioni "... anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali,...". Poiché lo scopo sociale è, prevalentemente, il profitto, potrebbero essere acquisite attività completamente estranee alla gestione di servizi pubblici, ad esempio operazioni di pura natura finanziaria e speculativa che, in genere, sono le preferite dagli amministratori. Dovrebbe essere eliminata.

Articolo 5.8 - Aumento capitale - delega agli amministratori.

Gli aumenti di capitale è una delle poche competenze, nell'ambito delle operazioni straordinarie, dell'assemblea e il controllo della composizione del capitale è necessario che resti di competenza dell'assemblea per evitare abusi. La delega agli amministratori per un aumento di 3,5 milioni entro cinque anni, anche al servizio della quotazione, è legittima perchè prevista dal Codice civile, ma inopportuna.

Articolo 6.6 - trasferimento delle azioni a terzi non soci - clausola di gradimento - art. 2355 bus, II e III comma, Codice civile

Il codice civile attribuisce la competenza per questa delicata operazione ad un organo sociale, senza definire quale, o ai soci. Nello statuto è prevista che a questa funzione sia delegato il Consiglio di Amministrazione. Per evitare possibili strane manovre sul trasferimento sarebbe opportuno che venga delegato ai soci o ad un comitato composto dai soci pubblici considerato che, come previsto dal successivo art. 7.1 è obbligatoria una partecipazione pubblica del 51%

Articolo 8.1 - Limiti al possesso azionario

Il limite massimo al possesso di quote di partecipazione fissato dall'art. 3 del d.l. 332/1994 è il 5%, lo stesso previsto nello Statuto, sarebbe opportuno, per evitare manovre sul voto in assemblea, al 3%, come quella fissato da ENI nel proprio statuto.

Articolo 16.1 - composizione del Consiglio d'Amministrazione.

Lo statuto prevede un numero di amministratori dal minimo di 9 al massimo di 21 di cui, normalmente, 1, l'amministratore delegato, o al massimo 2, con il presidente, hanno funzioni esecutive, gli altri sono espressione di cliente o privilegi che sarebbe opportuno cominciare ad eliminare. Il numero minimo potrebbe essere di 5 ed il massimo di 9 considerando anche che la fusione riguarda 4 società e la loro rappresentanza sarebbe comunque garantita.

Articolo 31.2 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi


Sarebbe opportuno evitare il pagamento di acconti sui dividendi e, comunque, demandarne la delibera all'Assemblea..

Il progetto

I fase - Fusione per incorporazione

Fusione per incorporazione, significa che Alia incorporerà le altre società, e relative partecipate, che, per tale motivo, cesseranno di esistere.

Le partecipate continueranno ad esistere cambiando gli attuali azionisti con ALIA, mentre gli azionisti delle società incorporate diventeranno azionisti di ALIA con un valore attribuito alla quota posseduta, in numero di azioni, in base al rapporto di cambio o con-cambio che sarà di seguito illustrato.



Il Comune di Firenze trasferirà la quota di partecipazione in Toscana Energia e il Comune di Pistoia trasferirà la quota di partecipazione in Publiacqua mediante due operazioni di conferimento separate.

Il conferimento è un'operazione estranea alla fusione, il cui valore è quantificato da una perizia asseverata, cioè giurata in tribunale o davanti ad un notaio, che aumenta il capitale di ALIA prima della fusione e cambia, in aumento, il capitale di base per il con-cambio.

Per i Comuni che non concordano con la Multiutility si presenteranno due posizioni diverse:

- A. Per i Comuni che non hanno aderito alla costituzione di Acqua Toscana non cambierà nulla, continueranno ad essere soci di Publiacqua, con la possibilità di intervenire direttamente nelle assemblee della stessa e di esprimere le proprie opinioni sulla gestione della società e del servizio e parteciperanno alla divisione dell'utile in rapporto alla propria quota di partecipazione, con l'eccezione di Pistoia che, come previsto nel progetto di fusione conferirà la sua quota di partecipazione, nella Multiutility;
- B. Per i Comuni che hanno aderito ad Acqua Toscana e per tutti i Comuni soci di Alia, Consiag e Publiservizi, essendo la fusione deliberata a maggioranza, non possono sottrarsi salvo esercitare di recesso, ammesso per i soci assenti o dissenzienti, che significa uscire dalla società facendosi liquidare senza che nulla cambi per il servizio. Il recesso potrebbe anche essere strumentale a ritardare la fusione, è però opportuna fare un approfondimento con un legale locale per vari aspetti procedurali che è opportuno approfondire.

La fusione avviene con una procedura prevista dal Codice civile, art. 2501 e segg., in funzione della quale può tracciata una teorica road map.

I. redazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di fusione, art. 2501-ter c.c., comune a tutte le società

i. redazione atto costitutivo, art. 2501-ter, c. 1 lett 2, c.c., con allegato statuto, adempimento parzialmente eseguito in quanto depositato risulta solo lo Statuto;

- ii. redazione situazione patrimoniale, art. 2501-quater c.c., sostituita dal bilancio al 31.12.2021 in quanto il progetto è stato depositato prima del termine di sei mesi dalla chiusura del bilancio;
 - iii. relazione degli amministratori, art. 2501-quinquies c.c., - adempimento eseguito il 28/29 aprile 2022;
 - iv. relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, art. 2501-sexsies, c.c. - adempimento eseguito il 24 maggio 2022;
 - v. deposito al registro delle imprese o pubblicazione sul sito web delle società partecipanti alla fusione, de progetto e allegati, almeno 30gg prima della delibera di fusione (atto notarile) - adempimento eseguito il 28/29 aprile 2022;
- II. delibera obbligatoria ai sensi dell'art. 42, 2 c. lett. e del TUEL (Testo Unico Enti Locali - d.lgs 267/2000) dei Consigli Comunali - in corso;
- III. Decisione in ordine alla fusione di ogni singola società con atto notarile dove è possibile apportare modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi, che, comunque, devono essere approvate con le maggioranze previste dallo statuto
- La decisione può essere assunta solo con la costituzione legale dell'assemblea delle singole società con la presenza della quota di partecipazione che delibera con le maggioranze previste dallo statuto di ogni singola società. Non è possibile interrompere l'eventuale procedura di fusione senza la delibera del Consiglio Comunale perchè impedisce unicamente al Sindaco la partecipazione all'assemblea. Se l'assemblea viene formalmente convocata con le modalità e nei termini previsti dallo statuto. L'eventuale assenza di Comuni che non impediscono la formazione delle maggioranze, l'assemblea può deliberare e al Comune assente resta come unica possibilità il recesso.
- Un prospetto "road map, che mi è stato trasmesso, prevede le assemblee per la decisione attorno al 20 ottobre.

IV. Deposito e iscrizione della decisione di fusione

A seguito delle assemblee di cui al punto precedente, il notaio deve depositare i verbali per la loro iscrizione al Registro delle Imprese. I termini per il notaio sono 30 gg, non credo che aspetti l'ultimo giorno ma nemmeno che lo faccia il giorno successivo. Ritengo che questo passaggio non si completi prima dei primi giorni di gennaio.

V. La fusione deve risultare da atto pubblico

Trascorsi i 60 giorni dall'ultimo deposito senza che creditori ed obbligazionisti si siano opposti, si procede con un ulteriore atto notarile, l'atto di fusione vero e proprio, al quale parteciperanno gli amministratori della Multiutility nominati durante l'assemblea della decisione (punto III). Anche in questo caso il termine previsto per il deposito da parte del notaio è di trenta giorni.

Ragionevolmente credo che l'operazione possa concludersi nella seconda metà di

gennaio con il deposito e trascrizione dell'atto di fusione che produce l'effetto costitutivo.

Credo che, non disponendo della maggioranza all'interno delle società coinvolte, sia impossibile bloccare l'operazione. Resta la eventuale possibilità di trovare una causa di nullità, anche questa, pur in presenza di notevoli e numerose criticità, non è semplice, al massimo possono trovarsi questioni annullabili. L'annullabilità consente, nel caso sia accertabile, a chi ha sostenuto la fusione di rimuoverne le cause, Comunque è un aspetto legale e preferirei arrivare ad una conclusione dopo un accertamento.

Concambio

Il concambio, o rapporto di cambio, è il meccanismo utilizzato per determinare le quote di partecipazione, in numero di azioni e non per valore, dei singoli azionisti, nella Multiutility. L'esame dei bilanci delle varie società coinvolte per verificare il rapporto di cambio è completamente inutile perchè il parametro è un altro, è il valore economico, e non patrimoniale, ossia la capacità di produrre utili e risorse finanziarie.

Ci sono diversi metodi, non codificati, di determinazione del valore economico. In questo caso i principali utilizzati sono:

- Unlevered Discount Cash Flow (DCF), scusate l'inglesismo che detesto perchè non comprensibile per i non tecnici, che significa attualizzazione dei flussi di cassa prodotti in un arco temporale quantificato sulla base di un business plan, ossia una proiezione futura ipotizzata e non certa della gestione economica e dei relativi risultati economici. Per spiegarmi meglio e semplificando significa che il business plan determina, nell'arco temporale fissato delle risorse finanziarie (cash flow) che vengono riportate alla data di fusione con l'attualizzazione ossia con l'applicazione di un tasso di interesse, che rappresentando il rendimento di un capitale investito e la copertura del rischio di impresa, determina il valore economico della società.
- Sistema dei multipli, cioè attribuzione di un valore economico applicando un moltiplicatore all'EBITDA, cioè al margine operativo lordo, sommando algebricamente la posizione finanziaria netta (PFN) cioè i debiti e crediti finanziari. In questo caso la difficoltà maggiore è la fissazione del multiplo che normalmente viene rilevata dai mercati finanziari per settori analoghi a quelli delle società coinvolte.

L'aspetto strano e particolare è che, come sottolineato sia nella relazione dell'esperto sulla congruità del concambio e da Mediobanca che ha elaborato i dati per la determinazione del concambio, i business plan sono stati elaborati dalle singole società, non sono stati verificati e non sottoposti a due-diligence cioè ad un controllo formale e documentale. Praticamente accettati i metodi utilizzati non sappiamo se i dati di partenza sono certi.

Determinato il valore economico delle società coinvolte e diviso per il numero delle azioni espressione del capitale sociale di ognuno si rapporta il valore di ogni singola azione della

incorporante alle altre società e si stabilisce quante nuove azioni vengono attribuite ad ogni azionista delle incorporate.

Come precisato nel progetto, il rapporto di cambio è risultato essere il seguente:

- a. Acqua Toscana: n. 0,39 azioni ordinarie di Alia per ciascuna azione di Acqua Toscana;
- b. Consiag: n. 0,96 azioni ordinarie di Alia per ciascuna azione di Consiag;
- c. Publiservizi: n. 9,20 azioni ordinarie di Alia per ciascuna azione di Publiservizi.

Le azioni assegnate e ripartite tra gli azionisti delle società incorporate in proporzione alle quote possedute è la seguente:

- i. ai soci di Acqua Toscana verranno assegnate n. 31.132.947 azioni ordinarie della Società Incorporante, già al netto delle azioni attribuibili a Consiag quale socio di Acqua Toscana e pertanto oggetto di annullamento nel contesto della Fusione;
- ii. ai soci di Consiag verranno assegnate n. 138.422.072 azioni ordinarie della Società Incorporante;
- iii. ai soci di Publiservizi verranno assegnate n. 56.293.495 azioni ordinarie della Società Incorporante.

Come evidenziato la suddivisione delle azioni avviene per numero in rapporto ai valori economici e non di bilancio, il loro valore nominale potrà essere superiore o inferiore in funzione del maggiore o minore valore attribuito alla società.

Nella fusione i valori delle società coinvolte viene assunto a valore contabile e, quindi, il patrimonio netto della Multiutility sarà la somma dei patrimoni netti delle società coinvolte.

Il conferimento delle partecipazioni da parte dei Comuni di Firenze e Pistoia

Prima, durante o dopo la procedura della fusione, secondo la road-map ricevuta, durante i 60 giorni previsti per l'eventuale opposizione dei creditori, verrà realizzato il conferimento da parte del Comune di Firenze della quota di partecipazione, il 20,6%, di Toscana Energia, e del Comune di Pistoia della quota di partecipazione, il 3,9%, di Publicacqua, le due operazioni, quando realizzate, saranno già state approvate dalle assemblee delle società coinvolte, punto III che precede, in quanto già incluse nel progetto di fusione.

Il conferimento è un'operazione semplice che si realizza in pochi giorni ed è, di fatto, la cessione delle quote di partecipazione alla Multiutility ricevendone, in contropartita, attraverso un aumento di capitale, azioni. Il valore del conferimento è determinato da un esperto nominato dal tribunale competente, Firenze e Pistoia, ed ammonta, complessivamente a € 59.130.886 e destinato ad aumentare il capitale sociale di ALIA per lo stesso importo.

Costituzione di una nuova holdCo

La seconda fase sarà quella della costituzione di una nuova società, Multiutility II, con il conferimento delle azioni della Multiutility I, che sarà una holding pura, cioè una finanziaria con l'unica attività di partecipazione in società e nessuna attività operativa. Non capisco le ragioni della operazione poichè sarebbe stato più semplice scorporare le attività operative con una operazione di scissione, il contrario della fusione, bisognerà attendere la sua costituzione per l'analisi dei documenti, in particolare dello statuto per capire le ragioni.

Quotazione di Multiutility II

Anche in questo caso bisognerà attendere la documentazione per la quotazione per comprenderne le ragioni, quelle contenute nel documento programmatico generale sono affermazioni di stile generiche non significative.

Allo stato dell'arte attuale si può ritenere che la prima ragione è quella di sottrarre la società ai vincoli, compreso quello del vincolo dei compensi degli amministratori, imposti dal TUSP per le partecipazioni in società a totale o a maggioranza capitale pubblico e ad attribuire agli amministratori di Multiutility II un potere illogico ed innaturale per una società che deve erogare servizi pubblici che si riscontra anche dalla nomina di consigli di amministrazione e di collegi sindacali nelle numerose società partecipate.

La quotazione facilita il ricorso all'indebitamento da destinare agli investimenti, come indicato nel documento programmatico generale? No, l'indebitamento, peraltro, come accade anche nelle attuali multiutility quotate a controllo pubblico è a servizio dei dividendi e non degli investimenti.

L'indebitamento nelle società di gestione dei servizi pubblici è facilitato dall'attività svolta che è fortemente remunerativa e con rischio d'impresa uguale a zero.

Nel settore dei servizi pubblici bisogna cambiare le logiche del mercato speculativo, molto diverso e negativo rispetto al mercato reale, di cui, comunque, queste società devono essere escluse e cominciare a farle diventare quello che per natura sono: motore e sviluppo sociale ed economico del Paese.

